



# **COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**

Provincia di Treviso

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO**

**Approvato con delibera consiliare n. 17 del 14 APRILE 2003, pubblicata nelle forme di legge e divenuta esecutiva.**

**Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.06.03 al 28.06.03**

**Entrata in vigore: 29 giugno 2003**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI E NELLE ORDINANZE DEL SINDACO NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

**ART. 1 (Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco, ed il cui ammontare non sia espressamente stabilito dalla legge, o da essa determinabile, così come indicato dall'art.16 del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2003.

Sono fatte salve le sanzioni, sia pecuniarie, sia accessorie, per tutte le violazioni disciplinate e previste per legge, alle quali si applicano le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n°689.

**ART. 2 (minimo e massimo edittale)**

Per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco, di cui al primo comma dell'art. 1 del presente regolamento, si applicano i seguenti limiti, qualora non espressamente previsti:

**minimo edittale EURO 25,00**  
**massimo edittale EURO 500,00**

**ART. 3 (pagamento in misura ridotta)**

A fronte della violazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco, di cui al primo comma dell'art.1, all'autore dell'illecito amministrativo è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione nei limiti di importo stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento.

Per quanto previsto dall'art.16 della legge 24.11.1981, n° 689, pertanto, l'ammontare della sanzione pecuniaria viene così determinato in:

**ammontare della sanzione pecuniaria: EURO 50,00**

**ART. 4 (obbligo del rapporto)**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione trasmette copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco, così come individuato dall'art.17 della L. 689/81 quale autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa; tale competenza può altresì essere delegata al funzionario responsabile del servizio, al segretario comunale o direttore generale, secondo quelli che sono i criteri di separazione tra i compiti di indirizzo e quelli di gestione dell'attività amministrativa (art.107 D.lgs. n°267/2000).

**ART. 5 (scritti difensivi)**

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione è ammessa la presentazione di scritti difensivi direttamente mediante deposito degli stessi presso l'Ufficio

di segreteria o fatti pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il responsabile del servizio esamina le memorie difensive e sentite le parti interessate che ne facciano richiesta, decide sull'archiviazione o l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per la somma stabilita secondo equità e adeguata all'illecito.

#### **ART. 6 (opposizione)**

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa l'opposizione davanti al Giudice di Pace di Treviso da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione mediante deposito delle memorie difensive direttamente presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, dandone altresì notizia al funzionario responsabile del servizio per la sospensione della procedura di esecuzione forzata.

#### **ART. 7 (esecuzione coattiva)**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento della somma indicata nel verbale o nell'ordinanza ingiunzione di pagamento, entro i termini fissati e in assenza di ricorso, si provvederà alla riscossione mediante esecuzione forzata con l'iscrizione a ruolo, secondo le procedure previste per la riscossione dei tributi locali, della somma dovuta oltre alle spese per quanto di competenza.

#### **ART. 8 (norme finali)**

Il presente regolamento si applica per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti del Comune di Zenson di Piave e nelle ordinanze del Sindaco ed è valido su tutto il territorio comunale, sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.

Per quanto non specificato sopra o disciplinato espressamente, si applicano le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla Legge 24.11.1981, n°689 e alle modalità in essa stabilite.

#### **ART. 9 (entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art.38 dello statuto comunale vigente.